

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - E' stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., datata 21.10.13, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, del seguente letterale tenore:

"1. - (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale é stato rigettato l'appello delle controparti (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la reiezione della loro opposizione avverso l'intervento dispiegato dal ricorrente nella procedura esecutiva a danno degli altri. Gli intimati non notificano controricorso.

2. - Il ricorso va trattato in camera di consiglio - ai sensi degli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'articolo 360-bis cod. proc. civ. - parendo dovervi essere dichiarato inammissibile.

3. - Il ricorrente si duole, con l'unico motivo (rubricato violazione dell'articolo 91 c.p.c. in relazione all'articolo 2233 c.c. e al Decreto Ministeriale 08 aprile 2004, n. 127), dell'esiguità ed inadeguatezza della liquidazione delle spese in suo favore operata dalla corte territoriale per il grado di appello, contenuta in euro 2.500 per onorari, euro 1.500 per diritti ed euro 500 per spese, in una controversia del valore di euro 281.436,00 ed omettendo di liquidare anche le spese di CTP e CTU.

4. - È bensì vero (come, tra le più recenti, ricorda Cass. 29 maggio 2013, n. 13433) che, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della Legge n. 794 del 1942, articolo 24 (Cass. 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404); pertanto, il giudice è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi (Cass. 8 febbraio 2007, n. 2748).

5. - Eppure, corrisponde a consolidata giurisprudenza di legittimità (fra le ultime, v. Cass. 2 settembre 2013, n. 20063) che, quanto alle liquidazioni delle

spese di lite, possono essere denunziate in questa sede di legittimità solo quelle che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, però e in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 29 aprile 1999, n. 4347; Cass. 24 maggio 2000, n. 6824; Cass. 14 luglio 2011, n. 14542): sussiste, in altri termini, un onere - per il ricorrente in cassazione - di specificare analiticamente in ricorso le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. 29 aprile 1999, n. 4347; Cass. 21 aprile 2000, n. 5270; Cass. 7 agosto 2009, 18086; Cass. 4 luglio 2011, n. 14542; Cass. 26 ottobre 2012, n. 18400), con la precisazione in quella stessa sede testuale delle voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse (Cass. 26 giugno 2007, n. 14744; Cass. 21 ottobre 2009, n. 22287).

6. - E, nella specie, non è riprodotta nel testo del ricorso la nota spese, ne' è indicato, voce per voce, l'importo reclamato e malamente trascurato dal giudice di merito, in violazione - non emendabile con alcun atto successivo - del disposto dell'articolo 366 cod. proc. civ., nn. 3 e 6: tanto che del ricorso pare impossibile evitare di proporre al Collegio la declaratoria di inammissibilità".

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria, benché nessuno sia poi comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere solo in parte i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di non poterne fare integralmente proprie le conclusioni, non superate dagli argomenti sviluppati nella memoria del ricorrente su di una delle questioni agitate dinanzi a questa Corte.

3.1. Quanto alla lamentata esiguità della liquidazione, la costante interpretazione di questa Corte regolatrice circa i contenuti di requisito-forma del ricorso continua ad esigere la menzione espressa ed analitica delle voci e degli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. 29 aprile 1999, n. 4347; Cass. 21 aprile 2000, n. 5270; Cass. 7 agosto 2009, 18086; Cass. 4 luglio 2011, n. 14542; Cass. 26 ottobre 2012, n. 18400), con la precisazione in quella stessa sede testuale delle voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore (ancora da considerarsi, in relazione alla tariffa applicabile *ratione temporis*) che si ritengono violate, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse.

Ed è evidente che la mera indicazione del totale spettante, o comunque la strutturazione del ricorso come in concreto operata, non corrisponde a tali rigorosi requisiti: sicché, sul punto, la doglianza non merita accoglimento, conformemente a quanto proposto in relazione.

3.2. Al contrario, effettivamente la menzione in ricorso della formulazione di una specifica richiesta di rimborso delle spese di c.t.p. può dirsi idonea ai fini ricordati: benché sulla congruità non vi sia alcuna possibilità di riscontro, tanto meno nella presente sede di legittimità, l'adduzione di una fattura integra quanto meno la prova documentale di un esborso effettivo e, in quanto tale, di una diminuzione patrimoniale realmente patita dalla parte, che dell'opera di quel professionista si è avvalsa nel contesto processuale che l'ha vista poi complessivamente vittoriosa.

4. - In definitiva, il motivo di ricorso va accolto, benché limitatamente al mancato riconoscimento, nella condanna alle spese, degli esborsi sostenuti per il consulente tecnico di parte.

Tanto comporta:

- la cassazione, in parte qua, della gravata sentenza;
- la condanna dei soccombenti intimati - tra loro in solido, per l'evidente comunanza di interesse in causa - alle spese del giudizio di legittimità, il cui valore è però circoscritto all'entità delle spese oggetto della liquidazione contestata;
- poiché non occorre alcun altro accertamento di fatto, la decisione nel merito, col riconoscimento al ricorrente (OMISSIS) delle ulteriori spese, pari ad euro 4.500 oltre accessori (CPA ed IVA nella misura di legge), recati dalla fattura del detto c.t.p., dott. (OMISSIS);
- la non sussistenza dei presupposti per l'applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; per l'effetto, cassa la gravata sentenza in relazione alla sola censura accolta e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) ed (OMISSIS), tra loro in solido, al pagamento, in favore di (OMISSIS) ed a titolo di rimborso delle spese per il c.t.p. da quest'ultimo sostenute nel grado di appello, anche dell'ulteriore somma di euro 4.500,00, oltre accessori dovuti sulla relativa fattura del c.t.p. dott. (OMISSIS); condanna infine (OMISSIS) ed (OMISSIS), tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.700,00, di cui euro

200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.